

## Cemento armato, geometri esclusi

I geometri non possono progettare edifici in cemento armato anche se l'elaborato viene controfirmato o vistato da un ingegnere. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6402 del 21 marzo scorso.

Richiamando la normativa di riferimento, i giudici ricordano che l'unica eccezione al divieto di progettazione di strutture in cemento armato riguarda piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali. In tutti gli altri casi la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con l'esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato. ■

MAZZEI A PAGINA 14

La Corte di cassazione ribadisce che possono progettare soltanto modeste costruzioni civili

# Cemento vietato ai geometri

*E la controfirma o il visto di un ingegnere non basta a legittimare l'elaborato*

DI BIANCA LUCIA MAZZEI

**A**i geometri non può essere affidata la progettazione e la direzione di lavori di costruzioni comportanti l'impiego di cemento armato. E, a nulla vale il fatto che il progetto fosse stato controfirmato da un ingegnere.

A chiarirlo è stata la Cassazione con una sentenza (la 6402 del 21 marzo 2011) che conferma il tradizionale orientamento giurisprudenziale della Corte. La prestazione professionale del geometra è quindi contra legem poiché sono stati oltrepassati i limiti delle competenze. Ne consegue la nullità del contratto d'opera e l'impossibilità di chiedere il pagamento pattuito.

In questa materia le norme di riferimento sono due regi decreti (il n. 274 del 1929 e il n. 2229 del 1939) che, dice la sentenza, limitano la «competenza dei geometri alla progettazione, direzione, e vigilanza, di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendo, peraltro, la competen-

za, in via di eccezione, a eseguire tali attività per quelle strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando, quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo».

I giudici sottolineano – sulla base degli accertamenti effettuati dalla Corte d'appello – che il progetto oggetto della pronuncia riguardava una struttura architettonica complessa e aveva comportato anche l'esecuzione di calcoli del cemento armato e uno studio dei particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, tetto). Si trattava quindi di una prestazione che esorbitava

dalla competenza di un geometra.

Ma la Corte chiarisce anche che la controfirma o il visto di un ingegnere non possono rendere legittimo un elaborato redatto da un geometra. Né conta il fatto che un ingegnere abbia eseguito i calcoli del cemento armato e diretto le relative opere, in quanto «è il professionista competente – dice la Cassazione – che deve essere altresì titolare della progettazione».

**Il contratto è nullo e non c'è più diritto al compenso**

Da tutto questo consegue la nullità del contratto d'opera. Se l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto determina la nullità assoluta del rapporto tra il professionista e il cliente, priva il contratto di qualsiasi effetto e cancella ogni pretesa di retribuzione.

È stata corretta, quindi, la decisione della Corte d'appello di negare al ricorrente il diritto al compenso per una prestazione professionale che

non rientra tra quelle consentite ai geometri.

La Cassazione rigetta infine anche l'ipotesi di illegittimità costituzionale delle regole sulle competenze contenute nei regi decreti varati negli anni Trenta e richiamate dalle leggi 1086/1971 (articolo 2) e 144/1949 (articolo 57).

Il riferimento alla modesta entità delle costruzioni non contrasta con gli articoli 3 e 25 della Costituzione in quanto, argomenta la Cassazione, esprime una scelta discrezionale del legislatore ordinario «per un criterio non generico e obiettivamente idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri e perché, inoltre, tale differenziazione, rilevante ai fini civilistici della validità dei contratti di prestazione d'opera professionale, non incide su eventuali responsabilità penali per fatti di abusivo esercizio della professione». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN BREVE

### Fonti rinnovabili, settimana decisiva

Settimana decisiva per il destino delle fonti rinnovabili. Dopo un primo giro di tavolo tra Ministeri competenti, associazioni, sindacati e Confindustria la «partita» entra nel vivo nei prossimi giorni quando si conosceranno le intenzioni del Governo in merito al cosiddetto quarto Conto energia che soppianderà il terzo a partire dal primo giugno prossimo. Intanto non scema la protesta delle associazioni di categoria e, da quanto ha appreso «Edilizia e Territorio», gli investitori esteri si preparano a una diffida nei confronti del governo italiano: al centro della disputa l'articolo 10 sulla protezione degli investimenti del Trattato di Lisbona.

### Il Federalismo in Gazzetta

È approdato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 67 del 23 marzo il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo «Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale». La riforma entrerà in vigore il 7 aprile. Dal 2014 è previsto lo spostamento dallo Stato ai Comuni del 30% del gettito derivante da imposta di registro, ipotecaria e catastale e quella sui canoni di locazione. Nel frattempo sarà attivato un Fondo sperimentale di riequilibrio.

**COMMENTI E NORME**

**Il testo**  
A pagina 20 la sentenza della Cassazione